COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 109

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

BASTIANELLI ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

MERENDA ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile n. 424 (313);

ALESSANDRINI: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in maniera di assunzione degli apprendisti (314);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950) . . 109

PRESIDENTE 109, 110, 111

BOFFARDI INES 111

MANCINI VINCENZO, *Relatore* 110

MONTI 111

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 110, 111

La seduta comincia alle 9,10.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037); e dei deputati Bastianelli ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269); Merenda ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313); Alessandrini: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314); Bianchi Fortunato ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri;

Minnocci ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti », nel testo unificato, approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1969; e dei deputati Bastianelli ed altri: « Modifica alla legge 2 aprile 1969, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato »; Merenda ed altri: « Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 »; Alessandrini: « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti »; Bianchi Fortunato ed altri: « Norme sulla disciplina dell'apprendistato ».

Sul provvedimento era previsto il parere della XII Commissione (Industria), che ha fatto sapere che non intende avvalersi di tale facoltà.

Ieri nel pomeriggio c'è stato un incontro informale tra esponenti dei vari gruppi rappresentati in seno alla Commissione che più da vicino hanno seguito, ultimamente, questo problema e sono stati predisposti degli emendamenti, anzi sono stati formulati alcuni articoli, in relazione agli emendamenti presentati, che modificano il testo della proposta di legge sottoposto al nostro esame e giunto dal Senato. Per cui, stamane, la nostra attenzione dovrebbe soprattutto mirare a considerare questo nuovo articolato, per vedere se sia possibile raggiungere un accordo e, finalmente, varare un provvedimento che è all'attenzione della nostra Commissione da molto tempo. Chiedo, pertanto, al relatore onorevole Mancini Vincenzo se intende illustrare brevemente i concetti che sono alla base dei nuovi articoli così come essi sono stati formulati tenendo conto dei vari emendamenti, per poi sentire, se ve ne saranno, osservazioni e suggerimenti, specie da parte di quei colleghi che non hanno partecipato ai lavori del comitato ristretto.

Prima, però, sentiamo il Governo. L'onorevole sottosegretario ha infatti chiesto la parola per una dichiarazione pregiudiziale.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero fare una considerazione di carattere pregiudiziale, se la Commissione me lo consente. I lavori cui ha fatto cenno il Presidente si sono conclusi, com'è noto, soltanto ieri sera. E, ciò, non ha consentito al Governo di poter approfondire l'esame delle indicazioni che sono state avanzate con la formulazione dei nuovi articoli. Pertanto vorrei pregare la Commissione di valutare l'opportunità di un breve rinvio onde poter consentire al Governo un momento di riflessione e di approfondimento delle implicazioni che s'accompagnano ai nuovi emendamenti che si è inteso suggerire. Questo, naturalmente, nella migliore disposizione da parte nostra, vale a dire con l'intenzione di esaminare con la massima disponibilità queste richieste che sembrano aver raccolto la generalità dei consensi da parte della Commissione e, quindi, associare, la responsabilità del Governo. Pertanto, chiedo agli onorevoli commissari di voler esaminare la possibilità di una breve sospensiva e rinviare ogni decisione ad un giorno della prossima settimana.

PRESIDENTE. Penso che non possiamo fare altro che accogliere l'invito del Governo. Vorrà dire che nella prossima seduta potremo esaminare questo provvedimento in sede definitiva per concludere e procedere anche all'approvazione eventualmente dell'altra proposta di legge n. 1529, riguardante l'orario dei fornai.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero, anche a questo proposito, fare una breve dichiarazione. Le informazioni che sono state richieste probabilmente costringeranno ad un esame più approfondito dei problemi che sono stati posti e, pertanto, non potremo forse essere in grado di fornire con la rapidità che si voleva da parte della Commissione tutte le notizie che ci hanno richiesto gli onorevoli colleghi commissari. Occorrerà, quindi, che la Commissione dia al Governo la possibilità di poter raccogliere questi elementi e, conseguentemente, porre all'esame il provvedimento espresso saranno disponibili tutti i dati richiesti.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Non mi sfuggono gli aspetti innovatori sui quali ovviamente il Governo deve poter soffermare la propria attenzione. Ed è bene che questi aspetti vengano approfonditi, specie per quanto riguarda il problema della riduzione dell'orario di lavoro.

Però, indipendentemente da un giudizio di merito su quanto abbiamo predisposto, ma solo per fugare qualsiasi dubbio sul piano strettamente giuridico, vorrei avere dall'ono-

revole rappresentante del Governo chiarimenti in merito al divieto, sancito dalla legge n. 424, di adibire gli apprendisti a lavori in serie. La questione sollevata è se una norma di carattere generale possa derogare ad una legge di carattere speciale, in riferimento anche a quanto dichiarato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'epoca al Senato e alla circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli ispettorati, con la quale si faceva intendere che quella norma, che derivava dalla legge n. 424, non doveva ritenersi di modifica alla legge n. 860. In altre parole, ci si è posti il quesito sul piano giuridico - ed è questo il chiarimento che chiediamo all'onorevole rappresentante del Governo - se, lasciando immutato l'articolo 2 della legge n. 424, che a sua volta modificava l'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, rimane oppure no il divieto di assumere apprendisti per quelle aziende artigiane che effettuano lavorazioni in serie.

Il quesito che pongo, ripeto, è solo di carattere strettamente giuridico, senza quindi entrare nel merito dell'articolato che è stato predisposto nella riunione di ieri sera.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nella prossima riunione della Commissione risponderò anche a questo quesito.

MONTI. È stato predisposto un ordine del giorno, nel quale si fa riferimento all'approvazione del testo unificato della proposta di legge così come pervenutoci dal Senato e si impegna il Governo a presentare successivamente un disegno di legge per il riordinamento di tutta la materia. Se l'ordine del giorno fosse approvato, si annullerebbe l'articolato predisposto nella riunione di ieri sera.

PRESIDENTE. L'articolato comporta modifiche di portata limitata, che risolvono problemi contingenti, mentre l'ordine del giorno sottolinea l'intendimento di giungere ad una definizione del problema di fondo dell'apprendistato. Ora, evidentemente, essendo stato l'ordine del giorno stilato prima che nella riunione di ieri fosse predisposto il nuovo articolato, esso dovrà essere modificato in alcuni punti, ma conserva ugualmente tutta la sua validità.

BOFFARDI INES. Io ho presentato alcuni emendamenti, ma, mentre il terzo è stato recepito nell'articolato e, quindi, deve intendersi ritirato, gli altri, che pur fanno riferimento a problemi di notevole importanza, non sono stati presi in considerazione.

PRESIDENTE. Nessun emendamento deve intendersi decaduto. Nella riunione informale di ieri è stato elaborato un nuovo testo e quindi discuteremo, su di esso, se verrà confermato, ma gli emendamenti presentati rimangono validi.

Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO